



# COMUNE DI CATIGNANO

Provincia di Pescara

Piazza Marconi, 2  
C.A.P. 65011  
C. F. 80001570680  
TEL. 085/841403  
P. IVA 00221020688  
FAX 085/841623

## COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 22 DEL 04-05-2026

,li 04-05-2026

**Registro Generale n. 22**

### ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZA DEL SINDACO

**N. 22 DEL 04-05-2026**

**Oggetto: Provvedimenti temporanei di viabilità in occasione del " Raduno Regionale Marina d'Italia Abruzzo e Molise- 45° Anniversario Fondazione Gruppo A.N.M.I di Pescara".**

L'anno duemilaventisei addi quattro del mese di maggio, il Sindaco **LATTANZIO FRANCESCO**

#### **ORDINA**

**PREMESSO** che, i Comuni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, hanno la facoltà di regolamento, con apposta ordinanza, la circolazione dei veicoli nel territorio comunale, stabilendo obblighi, divieti e limitazioni sia a carattere temporaneo che permanente per tutti i veicoli o per determinate categorie;

**VISTA** la nota prot n. 984 del 24.02.2026 con cui il Presidente del Gruppo A.N.M.I. di Pescara ha richiesto il patrocinio e il supporto logistico per lo svolgimento della manifestazione denominata "Raduno Regionale Maria d'Italia Abruzzo e Molise" -45° Anniversario Fondazione Gruppo A.N.M.I. prevista per il giorno 10.05.2026;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n° 23 del 03.04.2026 con la quale l'Amministrazione Comunale ha concesso il patrocinio per la manifestazione suddetta;

**VISTA** la richiesta presentata in data 20 Aprile 2026 prot. n. 1959 con la quale il Presidente del Gruppo A.M.N.I. ha richiesto la chiusura al transito veicolare e il divieto di sosta in alcune vie del Centro Urbano e precisamente in PIAZZA SAN FRANCESCO, CORSO UMBERTO, PIAZZA MARCONI. VIA ROMA di questo Comune per lo svolgimento della manifestazione per il giorno 10 maggio 2026 dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e comunque fino alla fine della manifestazione,

**CONSIDERATO** che la manifestazione prevede sfilata e deposizione corona al Monumento dei Caduti con un afflusso di partecipanti e mezzi provenienti da Abruzzo e Molise;

**RITENUTO** necessario adottare provvedimenti temporanei di modifica della circolazione stradale al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione e tutelare la pubblica incolumità;

**VISTI** gli artt. 5, comma 3 - 6, comma 4, lett. f) e 7, comma 1, lett. a) e 9 del “Nuovo Codice della Strada”, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

**VISTO** il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

## ORDINA

1) per le esigenze e per i motivi di cui alle premesse, sono temporaneamente vietati il transito e la sosta al traffico veicolare il giorno **10 maggio 2026** come meglio di seguito specificato:

2) La segnaletica stradale necessaria sarà apposta a cura dell’Ufficio tecnico Comunale almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento:

N.D.	Luogo in cui i segnali Devono essere apposti	FIG.	Descrizione del segnale di cui al regolamento Codice della strada	Pannelli integrativi
1	<b>Piazza G. MARCONI</b> (Tutta) <b>Corso UMBERTO</b> (Tutta) <b>VIA ROMA</b> (tutta) <b>PIAZZA SAN FRANCESCO</b> (Tutta) <b>Via DUCA Degli ABRUZZI</b> Dal civico 15/b fino all’incrocio di Via <b>FANTACUZZI</b> lato opposto al civico 10 (posti riservati alle autorità e disabili)	74	<b>Divieto di Sosta</b>	<b>giorno 10 maggio 2026</b> <b>dalle ore 8,30</b> <b>alle ore 12,30 e comunque</b> <b>fino alla fine della</b> <b>manifestazione</b>
2	<b>PIAZZA G. MARCONI</b> (Tutta) <b>CORSO UMBERTO I°</b> (Tutta) <b>Via ROMA</b> (Tutta) <b>PIAZZA SAN FRANCESCO</b> (Tutta)	46	<b>Divieto di transito</b>	<b>giorno 10 maggio 2026</b> <b>dalle ore 8,30</b> <b>alle ore 12,30 e comunque</b> <b>fino alla fine della</b> <b>manifestazione</b>

3) di dare adeguata pubblicità a questo provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché nei consueti modi di diffusione;

4) gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

5) a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di **PESCARA**;

6) in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

7) a norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del procedimento è l'Ufficio Tecnico Comunale;

8) per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to LATTANZIO FRANCESCO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal *05/05/2026* al *20/05/2026*  
Lì *05/05/2026*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to ROSSELLA MONACO

Copia conforme all'originale.  
Lì *05/05/2026*



IL SINDACO  
LATTANZIO FRANCESCO